



COMUNE di TURRI
(Provincia del Sud Sardegna)

PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

Oggetto: Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021 ai sensi degli articoli 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000 e stato di attuazione dei programmi".

PREMESSA

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventidue** del mese di **luglio** alle ore **16:05**, il sottoscritto **CADDEO Dott. Roberto**, nella sua qualità di Revisore Unico dei Conti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **25** del **27/11/2018** per il triennio dicembre **2018/2021**, si è riunito presso il proprio studio professionale ubicato in SARDARA (SU) nella Via Oristano n. 12, per il rilascio del presente parere obbligatorio,

RICEVUTA

in data **20/07/2021**, via e-mail ordinaria, la proposta di deliberazione dell'organo consiliare in oggetto con gli allegati contabili e relazionali,

RICHIAMATE

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **22** del **19/11/2020** con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato per il triennio 2021/2023 (cfr parere/verbale del 17/11/2020);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **4** del **26/03/2021** con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) per il triennio 2021/2023 (cfr parere/verbale del 13/03/2021);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **8** del **23/03/2021** con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (cfr parere/verbale n. 3/BP del 15/03/2021);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **15** del **01/07/2021** con la quale è stato approvato il rendiconto 2020 (cfr relazione /verbale n. 3/CONS del 25/06/2021), determinando un risultato di amministrazione di **€ 1.894.077,74** così composto:
 - fondi accantonati per € 54.657,12;
 - fondi vincolati per € 428.707,33;
 - fondi destinati agli investimenti per € 238.403,55;
 - fondi disponibili per € 1.172.309,74.

Nei fondi vincolati sono confluite economie:

- dei ristori specifici di spesa (*vincoli da trasferimenti*) per € **15.549,83**;
- del fondo per le funzioni fondamentali, unitamente alla quota non utilizzata per TARI (*vincoli di legge*) per € **12.449,89**.

L'ente ha approvato il nuovo regolamento della TARI con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del **29/06/2021** nonché le tariffe TARI per il 2021 (*deliberazione dell'organo consiliare n. 12 del 29/06/2021*), sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti asseverato dall'organo di revisione, con deliberazione n. **11 del 29/06/2021**.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

- deliberazione n. **9 del 29/06/2021** (*cf. parere /verbale del 12/05/2021*) – ratifica della deliberazione di G.M. n. 39 del 18/05/2021 di variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (*art. 175, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000*).

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione **non sono** stati adottati atti deliberativi della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 176 del T.U.E.L. e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011, comportanti prelievi dal fondo di riserva.

La Giunta Comunale ha altresì effettuato le seguenti variazioni di sua competenza ai sensi dell'articolo 175 T.U.E.L., comma 5 bis, lettera d) variazioni dotazione di cassa:

- Deliberazione n. **43 del 10/06/2021**.

Il Responsabile del Servizio Finanziario **non ha** comunicato variazioni che sono di sua competenza ai sensi dell'articolo 175, comma 5-quater, lettera a), T.U.E.L.

L'ente **non ha** richiesto con deliberazione della Giunta Comunale anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'articolo 21 del D.L. n. 73/2021.

Alla data del presente parere **non** risultano applicate, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 187 del T.U.E.L., quote di avanzo di amministrazione.

L'organo di revisione, pertanto, **non ha** dovuto accertare che l'ente non si trovasse in una situazione prevista dagli articoli 195 e 222 T.U.E.L., fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 del T.U.E.L..

L'ente ha trasmesso la certificazione COVID-19 inerente l'esercizio 2020 rappresentando la situazione seguente:

Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)	-1.534,00
Totale minori spese derivanti da COVID-19 – (D)	7.512,00
Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori – (F)	-9.444,00
Saldo complessivo	15.422,00

L'ente **non ha** avuto la necessità di adeguare le risultanze del rendiconto 2020 rendendole coerenti con quanto indicato in sede di certificazione come da FAQ n. 47/2021 della Commissione ARCONET.

In data **20/07/2021** è stata sottoposta all'organo di revisione, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del T.U.E.L.** prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo".

L'articolo **175, comma 8**, del TUEL prevede che *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:



- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 del T.U.E.L.;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'ente.

Si precisa che l'ente in sede di variazione di assestamento generale di bilancio non intende applicare avanzo di amministrazione.

L'allegato n. 4/1 al D.Lgs.n.118/2011 "*Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio*", punto 4.2 "*Gli strumenti della programmazione degli enti locali*" prevede che: "*Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono: ... g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno*".

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

L'organo di revisione prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti

- la stampa del conto del bilancio alla data del **15/07/2021**;
- la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario sull'andamento delle entrate;
- la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai Responsabili dei Servizi;
- la dichiarazione Responsabile del Servizio Finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;



- la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011;
- il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto del contenimento delle spese di personale;
- il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del **15/07/2021**;

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha consultato i Responsabili dei Servizi al fine di ottenere le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2020 di organismi partecipati tali da richiedere un accantonamento a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e dal comma 5 dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 175/2016;
- il corretto svolgimento del crono – programma dei lavori pubblici;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo della proposta di deliberazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

L'organo di revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

I Responsabili di Servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

Non tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio chiusi al 31/12/2020.

Con riferimento ai bilanci di esercizio chiusi al 31/12/2020 approvati (*Egas e Consorzio Turistico della Marmilla Sa Corona Arrubia*) dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 175/2016.

Alla data del presente parere non risultano approvati i bilanci di esercizio chiusi a 31/12/2020 dei seguenti organismi/società partecipati:

- **Abbanoa S.p.A.** (*la suddetta società non ha approvato ancora neanche il bilancio chiuso al 31/12/2019*);
- **Gal Marmilla società consortile a r. l.**



In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, si precisa che:

Il comma 882 dell'articolo 1 della legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.Lgs. n. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- *nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;*
- *nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;*
- *nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;*
- *dal 2021 per l'intero importo.*

La legge di bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: "Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020/2022 e 2021/2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145" Inoltre, al comma 80 prevede che "Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti".

L'organo di revisione segnala che il D.L. 18/2020, articolo 107-bis, ha previsto inoltre che «A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti locali possono calcolare il FCDE delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020»l'articolo 30-bis del DL Sostegni (legge 21 maggio 2021, n. 69) è previsto che all'articolo 107 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole: "e del 2021"». Tale modifica amplia la facoltà di utilizzo dei dati delle entrate 2019 ai fini del calcolo del FCDE in luogo di quelli relativi al 2020, estendendola anche al 2021. La norma in esame vale sia per il fondo crediti di dubbia esigibilità a preventivo che per quello a rendiconto.

Poichè non sono emerse criticità e/o squilibri nella gestione dei residui, nell'operazione di salvaguardia, non è previsto di poter liberare una quota fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'organo di revisione ha verificato che l'importo indicato nel prospetto del FCDE corrisponde a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

L'organo di revisione ha verificato che non è stata eseguita nessuna contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità.

L'organo di revisione, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.



L'organo di revisione procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, che vengono riepilogate, come segue:

2021	COMPETENZA
Minori spese (programmi)	16.853,94
Minore FPV spesa (programmi)	0,00
Maggiori entrate (tipologie)	17.050,96
Avanzo di amministrazione	0,00
TOTALE POSITIVI	33.904,90
Minori entrate (tipologie)	0,00
Maggiori spese (programmi)	33.904,90
Maggiore FPV spesa (programmi)	0,00
TOTALE NEGATIVI	33.904,90

2022	COMPETENZA
FPV entrata	0,00
Minori spese (programmi)	1.500,00
Minore FPV spesa (programmi)	0,00
Maggiori entrate (tipologie)	7.830,95
TOTALE POSITIVI	9.330,95
Minori entrate (tipologie)	0,00
Maggiori spese (programmi)	9.330,95
Maggiore FPV spesa (programmi)	0,00
TOTALE NEGATIVI	9.330,95

2023	COMPETENZA
FPV entrata	0,00
Minori spese (programmi)	1.500,00
Minore FPV spesa (programmi)	0,00
Maggiori entrate (tipologie)	7.830,95
TOTALE POSITIVI	9.330,95
Minori entrate (tipologie)	0,00
Maggiori spese (programmi)	9.330,95
Maggiore FPV spesa (programmi)	0,00
TOTALE NEGATIVI	9.330,95

2021	CASSA
Saldo di cassa al 01/01/2021	2.016.076,40
Stanziamiento attuale di cassa (Entrate)	2.240.892,14
Stanziamiento attuale di cassa (Spese)	-2.331.472,41
SALDO ATTUALE DI CASSA	1.925.496,13

Variazione di bilancio (Entrata)	17.050,96
Stanziamiento attuale di cassa (Spese)	-17.050,96
SALDO DELLA VARIAZIONE	0,00

SALDO FINALE DI CASSA	1.925.496,13
------------------------------	---------------------

Rilevato che le variazioni proposte con l'assestamento non riguardano incrementi di spesa del personale e che pertanto sono confermati i vigenti limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 562 della legge n. 296/2006 (*spesa personale anno 2008*) e dell'articolo 9, comma 28 del D.L. n.78/2010 (*spesa personale anno 2009*), come attestati con verbale del **13/03/2021** (*verbale nota aggiornamento D.U.P.S. 201/2023*) e come indicato nella proposta deliberativa in esame.

L'organo di revisione attesta che le variazioni proposte sono:

- attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;
- consento di registrare un saldo di cassa non negativo.

L'organo di revisione, come dal prospetto (*Allegato n. 9*) unito alla proposta di deliberazione, ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6, dell'articolo 162 del T.U.E.L. sono così assicurati.

Per quanto riguarda la gestione di competenza la situazione attuale è la seguente:

GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE PER TITOLI 2021	Stanziamnti attuali di competenza	Accertamenti di competenza	Riscossione
Avanzo di amministrazione	0,00		
Fondo Pluriennale Vincolato	373.849,36		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	194.873,78	90.592,34	90.592,34
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	848.941,81	552.396,82	530.020,28
Titolo 3 - Entrate extratributarie	83.184,84	23.558,90	16.953,12
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	245.379,44	103.945,08	21.716,27
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	1.746.229,23	770.493,14	659.282,01
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	447.275,00	105.953,41	67.171,87
Totale titoli	2.193.504,23	876.446,55	726.453,88

SPESE PER TITOLI 2021	Stanziamnti attuali di competenza	Impegni di competenza	Pagamenti
Titolo 1 - Spese correnti	1.036.955,73	561.895,81	255.988,87
Titolo 2 - Spese in conto capitale	673.693,79	404.189,35	186.193,70
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	1.710.649,52	966.085,16	442.182,57
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	35.579,71	17.580,98	17.580,98
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	447.275,00	96.454,31	65.667,88
Totale titoli	2.193.504,23	1.080.120,45	525.431,43

Per quanto riguarda la gestione in conto residui la situazione è la seguente:

GESTIONE RESIDUI

GESTIONE RESIDUI ATTIVI 2021	Residui al 31/12/2020	Riscossioni	Minori (-)/ maggiori (+) residui	Residui alla data della verifica
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	11.698,23	2.810,85	0,00	8.887,38
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	43.007,79	31.922,05	230,48	11.316,22
Titolo 3 - Entrate extratributarie	58.264,30	5.661,36	4.889,68	57.492,62
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	302.853,27	62.097,17	0,00	240.756,10
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	415.823,59	102.491,43	5.120,16	318.452,32
Titolo 6 - Accensione di prestiti	13.615,38	0,00	0,00	13.615,38
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	8.849,26	500,00	0,00	8.349,26
Totale titoli	438.288,23	102.991,43	5.120,16	340.416,96

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2021	Residui al 31/12/2020	Pagamenti	Minori residui	Residui alla data della verifica
Titolo 1 - Spese correnti	136.321,55	65.106,04	0,00	71.215,51
Titolo 2 - Spese in conto capitale	48.193,63	41.240,08	0,00	6.953,55
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	184.515,18	106.346,12	0,00	78.169,06
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.922,35	0,00	0,00	1.922,35
Totale titoli	186.437,53	106.346,12	0,00	80.091,41

L'organo di revisione, prende atto che il D.U.P.S. 2021/2023 è coerentemente modificato e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, a conclusione dell'istruttoria eseguita, l'organo di revisione:

visto

- l'articolo 193 (*salvaguardia degli equilibri di bilancio*) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'articolo 175, comma 8 (*variazione di assestamento generale*), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile entrambi espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in data **15/07/2021** e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.),

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2021/2023;
- che l'impostazione del bilancio 2021/2023 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019,

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il **parere favorevole** alla variazione di assestamento generale del bilancio di previsione proposta.

Il presente verbale viene chiuso alle ore **19:30**.

Letto, confermato, sottoscritto.


Il Revisore Unico
Firmato CADDEO Dott. Roberto 22/07/2021


